

“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE ACCOGLIENZE: COMPLESSO ALBERGO POPOLARE “FIORETTA MAZZEI” E FORESTERIE SOCIALI “FULIGNO”.
CIG.4871290BAA**

Firenze, _____

Tra

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini – Sant’Ambrogio – Fuligno – Bigallo per brevità **ASP Firenze Montedomini**, con sede in Firenze, Via Malcontenti n. 6, Cod. Fiscale 80001110487 – P.I. 03297220489, in persona del Direttore _____, in seguito anche “A.S.P.”

da una parte


e

_____, in seguito anche “Impresa”

dall’altra

premesse

- Che in data 21.01.2013 con atto del Direttore n. 9 è stata assunta la determinazione a contrarre per l’affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che in data 22.01.2013 n. 2013-010813 è stata inviata al GUCE il bando per l’affidamento del presente contratto;
- Che con aggiudicazione definitiva del _____ il servizio è stato affidato all’Impresa;
- Che l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ai sensi del comma 5 dell’art. 79 del D.lgs. 163 del 2006;



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

- Che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
- Che in data _____ è stato acquisito il DURC;
- Che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti avvenuta il _____ è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni previsto dall'art. 11 del D.lgs. 163 del 2006.

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il contratto ha ad oggetto la gestione del Servizio da svolgere presso il Sistema Integrato delle Accoglienze: Complesso Albergo Popolare “Fioretta Mazzei” e Foresterie Sociali “Fuligno” mediante l'erogazione di prestazioni di accoglienza, socio-assistenziali, educative e generali, secondo quanto indicato nel capitolato speciale **allegato sub 1)**.

L'A.S.P. potrà richiedere variazioni qualitative e/o quantitative del contratto di servizio in atto dovute, nell'ambito delle normative regionali vigenti, a processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche degli accordi con la ASL o con il Comune di Firenze o altri Comuni, senza che l'Impresa possa sollevare obiezione alcuna.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Rag. Paolo Sottani ed il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel _____


Art. 2 – Norme applicabili

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 163 del 2006, allegato II B, dagli artt. 11, 17, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 65, 68, 75, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 113, 115, 118, 140 nonché dal R.D. 827 del 1924, dalla L.R. Toscana n.38 del 2007 nei limiti di quanto previsto dall'art.3, comma 1, della stessa, dal D.Lgs. 81 del 2008, dalla legge 136 del 2010.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha durata **di un anno** per quanto attiene alla generalità delle prestazioni identificate nel capitolato speciale. Il contratto decorre dal _____ e termina il _____.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

Art. 4 – Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari

L'A.S.P. corrisponderà gli importi dovuti con le seguenti modalità:

- a) con indici di saturazione mensile maggiore o uguali al 95%, il corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice sarà pari ad 1/12 (un dodicesimo) dell'importo offerto in sede di gara
- b) con indici di saturazione mensile inferiore al 95%, il corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice sarà così calcolato: presenze effettive mensili realizzate presso ogni singola struttura da moltiplicare per il costo della presenza ottenuto dal rapporto tra l'importo annuale offerto in sede di gara ed il numero delle giornate di presenza annuali pari a 100.010.

Si specifica che l'indice di saturazione è determinato dal rapporto tra presenze effettive e presenze attese pari a 274×365 come meglio evidenziato nella tabella al punto 9.

L'Impresa dovrà inviare mensilmente fattura posticipata con indicazione della quota corrispondente suddivisa per i servizi presso:

- Complesso Albergo Popolare;
- Foresterie Sociali Fuligno;


Le fatture dovranno essere intestate all'A.S.P. Firenze Montedomini – Servizio Economico/Finanziario.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

L'A.S.P., in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. All'acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti i pagamenti riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è **4871290BAA**

L'A.S.P., anche a fronte di variazioni non transitorie degli ospiti indicati nel capitolato speciale, si riserva di richiedere per iscritto all'Impresa di adeguare il proprio organico e le prestazioni rese, al diverso numero e tipologia di ospiti presenti nella struttura. In tal caso il corrispettivo varierà in ragione del numero degli ospiti presenti nelle strutture, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di sorta in caso di incremento, decremento o variazione della tipologia degli stessi, dovendo



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

L'Impresa conseguentemente adeguare il proprio organico alla mutate esigenze in proporzione ai parametri minimi individuati nel capitolato speciale.

Il corrispettivo orario per le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dall'A.S.P. sarà quello indicato nella tabella 2 del modello C – Offerta Economica.

I pagamenti saranno effettuati mediante conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono n. a

Il.....Codice Fiscale e n. ad a il 1975
Codice Fiscale

L'Impresa s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, all'A.S.P. Firenze Montedomini eventuali modifiche degli estremi indicati


La stessa è consapevole dei vincoli di cui all'art. 13 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi..

Rilevato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente articolo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, qualora l'A.S.P. non lo accerti direttamente, l'Impresa dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L'A.S.P., prima di effettuare il pagamento a favore del



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Equitalia S.p.A

Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Art. 5 – Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Per il servizio oggetto di gara **non si evidenziano**, nell'attuale assetto organizzativo, rischi dovuti ad interferenze che comportino costi aggiuntivi per la loro gestione.

Resta fermo che, qualora si dovessero successivamente rilevare rischi per interferenze, saranno valutati congiuntamente i relativi eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza.

In tal caso l'Impresa si impegna, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine indicato dall'A.S.P. a:

- compilare in tutte le sue parti il “Documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze” (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/08 che l'A.S.P. provvederà a predisporre e ogni altro documento ritenuto necessario a tal fine.


Art. 6 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della L. n. 146 del 1990 si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- a) mancato o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;




“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

- b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto nel capitolato speciale;
- c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti igienici indicati nel capitolato speciale;
- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della L.R.T. n. 38 del 2007;
- e) ingiustificata interruzione del servizio. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
- f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
- h) violazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81 del 2008;
- i) violazione dell'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'A.S.P. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38 del 2007;
- j) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione.

Art. 8 – Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà formulata una contestazione scritta all'Impresa. La comunicazione/diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento. L'Impresa dovrà formalmente rispondere entro i successivi dieci giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dall'A.S.P. verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento da un minimo di €. 500,00= ad un massimo di €. 5.000,00=. È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati nell'articolo precedente. Dopo



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

l'applicazione di tre penali, gli importi delle penali di cui sopra saranno raddoppiati, per le ulteriori penali successive.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all'Impresa. L'A.S.P. ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 9 – Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per i danni a persone e cose, per danni diretti o indiretti, che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, da qualsiasi causa dovuti e sempreché imputabili alla stessa, nei confronti di terzi, degli ospiti, del proprio personale, dei visitatori esterni e dell'Ente Appaltante stessa che dovrà essere considerata terza a tutti gli effetti.

La copertura dovrà essere prestata per tutto il periodo dell'affidamento della presente gara; contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Impresa consegna all'A.S.P. polizza assicurativa rilasciata da _____ (del _____ n. _____ con scadenza il _____).


L'Impresa si impegna alla scadenza annuale della soprammenzionata copertura a fornire alla Stazione Appaltante copia della quietanza a conferma del rinnovo della specifica copertura.

I massimali minimi richiesti sono i seguenti:

- Massimale unico per anno e sinistro di € 2.500.000,00 per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni arrecati a terzi (tra cui l'A.S.P.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
- Massimale unico per anno e sinistro di € 2.500.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per singola persona relativamente alla responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Nel contratto dovrà essere compresa anche l'estensione al “Danno Biologico”, ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario.

L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà l'A.S.P. addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Impresa. In caso di danni a cose dell'A.S.P., l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il coordinatore dell'Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dall'A.S.P..

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono **allegate sub 2)**. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Art. 10 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'A.S.P., contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, fideiussione rilasciata da _____ (del _____ n. _____) di importo pari a €. _____. La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163 del 2006 e viene **allegata sub 3)**.

In ogni caso di escussione, anche parziale, della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto


È vietata la cessione del contratto.

In base a quanto indicato dall'Impresa all'atto dell'offerta, è consentito il subappalto, disciplinato dall'art.118 del D. Lgs. 163 del 2006, dei seguenti servizi: _____

Art. – Recesso e cessione del contratto da parte dell'Azienda

L'Azienda appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento previa comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A.R., in caso mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di cedere il contratto relativo al presente appalto al soggetto giuridico cui venga eventualmente trasferita la titolarità della gestione dei servizi.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all'intervenuta cessione del contratto e proseguirà i servizi nei confronti del nuovo committente come individuato dall'Amministrazione dell'A.S.P., rispettando tutte le condizioni contrattuali pattuite.

Art. 12 – Protezione dei dati personali

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 2003, è stata resa all'Impresa in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196 del 2003 l'A.S.P. nomina l'Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Impresa si impegna a trattare e far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e/o diffusione.


Art. 13 – Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra l'ASP "Firenze Montedomini" e l'Impresa aggiudicataria, il foro competente sarà quello di Firenze.

Ai sensi dell'art.241, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 – bis è vietato in ogni caso il compromesso.



“FIRENZE MONTEDOMINI”

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

L'A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

Art. 4 – Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 5 – Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Art. 6 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

Art. 8 – Penali

Art. 9 – Coperture assicurative

Art. 10 – Garanzia definitiva

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

Art. 12 – Foro competente.

L'IMPRESA

ALLEGATI:

- 1) Capitolato Speciale;
- 2) Polizza Assicurativa;
- 3) Garanzia Definitiva;
- 4) Offerta Tecnica formulata in sede di gara;
- 5) Offerta Economica formulata in sede di gara.